



# COMUNE DI MAGLIANO SABINA

Allegato A)

In esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 31/07/2024 il Responsabile dell'Area I

## RENDE NOTO

### Art.1

#### (Finalità del Bando)

Il presente bando ha come oggetto la formazione della graduatoria degli aventi titolo all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa nell'ambito del territorio comunale di Magliano Sabina.

### Art.2

#### (Requisiti soggettivi per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa)

I requisiti soggettivi per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa sono i seguenti:

- a) cittadinanza** italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea o di altro Stato non aderente all'Unione Europea, sempre che, in tale ultimo caso, il cittadino straniero sia titolare di carta di soggiorno (ora permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo di cui al D.Lgs 8 gennaio 2007 n. 3) o regolarmente soggiornante in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercita una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo (D. Lgs. 286/1998, art. 40, comma 6 e s.m.i.);
- b) residenza** anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nell'ambito territoriale del Comune di Magliano Sabina, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio presso nuovi insediamenti produttivi compresi nel suddetto ambito o di lavoratori emigrati all'estero, per i quali ultimi è ammessa la partecipazione per un solo Comune;
- c) mancanza di titolarità** di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso e nel Comune di residenza, ove diverso da quello in cui si svolge l'attività lavorativa e, comunque, nell'ambito del territorio nazionale, su beni patrimoniali di valore complessivo superiore ad Euro 100.000,00, come stabilito ai sensi dell'art. 21 del Regolamento Regionale n. 2 del 20/9/2000, modificato dal Regolamento regionale n° 4/2008 art. 1.

*Si intende adeguato l'alloggio la cui superficie utile, determinata ai sensi dell'art. 13 della legge 27 luglio 1978 n. 392 (e cioè al netto dei muri perimetrali e di quelli interni), non è inferiore a 45 metri quadrati ed il cui numero di vani, calcolato dividendo la superficie utile per 14 metri quadrati, è pari o superiore al numero dei componenti il nucleo familiare.*

*Il valore complessivo dei beni patrimoniali è dato dalla somma dei valori relativi alle seguenti componenti:*

- \* fabbricati, il valore è dato dall'imponibile definito ai fini dell'imposta comunale immobiliare (ICI), la rendita catastale moltiplicata per cento, per l'anno precedente a quello di presentazione della domanda di assegnazione o di aggiornamento;*
- \* terreni edificabili, il valore è dato dal valore commerciale relativo all'anno precedente a quello di presentazione della domanda di assegnazione o di aggiornamento;*
- \* terreni agricoli non destinati all'uso dell'impresa agricola, non direttamente coltivati, non gestiti in economia da imprenditori agricoli a titolo principale, il valore è dato dall'imponibile definito ai fini ICI, cioè il reddito dominicale risultante in catasto moltiplicato per settantacinque, per l'anno precedente a quello di presentazione della domanda di assegnazione o di aggiornamento;*

**d) assenza di precedente assegnazione** in locazione ovvero in proprietà originaria o derivata, immediata o futura, di alloggio realizzato con contributi pubblici ed assenza di finanziamento agevolato in qualunque forma concessa dallo Stato o da Enti Pubblici, sempre che l'alloggio non sia inutilizzabile o sia perito senza dar luogo al risarcimento del danno oppure sia stato espropriato per pubblica utilità;

**non aver ceduto** in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice oppure **non aver occupato** senza titolo un alloggio di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 15 comma 4 della L.r. 6 agosto 199, n°12.

**e) reddito annuo** complessivo del nucleo familiare non superiore al limite per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa, stabilito dalla Regione Lazio e vigente al momento della pubblicazione del bando di concorso, determinato ai sensi dell'art. 21 della legge 5 Agosto 1978 n. 457 e successive modificazioni ed integrazioni (così come specificato sul modello di domanda);

*Ai fini del presente bando si intende per nucleo familiare, la famiglia costituita da una persona sola ovvero dai coniugi, dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi, dagli affiliati nonché dagli affidati per il periodo effettivo dell'affidamento, con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo familiare il convivente "more uxorio", gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il richiedente duri ininterrottamente da almeno due anni alla data di pubblicazione del bando di concorso o alla data di pubblicazione delle successive graduatorie semestrali e sia dimostrata nelle forme di legge. Sono considerate componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela, purché la convivenza abbia carattere di stabilità, sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale, sia stata instaurata da almeno quattro anni alla data di pubblicazione del bando di concorso o alla data di pubblicazione delle successive graduatorie semestrali e sia dimostrata nelle forme di legge.*

Il requisito di cui alla lettera e) deve permanere alla data di assegnazione con riferimento al limite vigente a tale data.

**f) deroga ex art. 11, co. 6, L.R. 12/1999 e s.m.i.**

In deroga alle disposizioni di cui al presente articolo, possono partecipare al concorso per l'assegnazione di alloggi, autonomamente rispetto al nucleo familiare di cui fanno parte:

- i figli coniugati;
- i nubendi che alla data di pubblicazione del bando di concorso (o alla data di pubblicazione delle successive graduatorie semestrali) abbiano effettuato le pubblicazioni del matrimonio e lo contraggano prima dell'assegnazione dell'alloggio;
- le persone sole con almeno un figlio a carico.

I requisiti previsti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica devono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente a quelli di cui alle lettere c) d) ed f), anche da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data della pubblicazione del bando di concorso (o alla data di pubblicazione delle successive graduatorie semestrali) e permanere sino al momento dell'assegnazione ed in costanza del rapporto di locazione.

### **Art.3**

#### **(Attribuzione dei punteggi per la formazione della graduatoria)**

Per la collocazione nella graduatoria dei richiedenti è stabilita l'attribuzione dei punteggi relativi alle condizioni riportate sul modello di domanda.

### **Art.4**

#### **(Modalità per la presentazione della domanda)**

- \* La domanda di partecipazione al bando di concorso, in bollo, contenente la dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, deve, a pena di inammissibilità, essere redatta su apposito modello fornito dal Comune di Magliano Sabina, con allegata la fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente.
- \* Il modello di domanda è disponibile presso gli uffici comunali e può anche essere scaricato collegandosi al sito internet del Comune di Magliano Sabina [www.comune.maglianosabina.ri.it](http://www.comune.maglianosabina.ri.it).
- \* È inammissibile la domanda redatta su modelli diversi da quelli forniti dal Comune.
- \* È inammissibile la domanda priva della copia del documento di riconoscimento del richiedente.
- \* Nella domanda sono riportati i requisiti per l'accesso, le condizioni di priorità per l'attribuzione dei punteggi, l'indicazione dei punteggi tra loro cumulabili e le modalità di attribuzione degli stessi in caso di non cumulabilità ed i criteri di priorità da adottare in caso di parità di punteggio nonché i documenti da allegare.

- \* La domanda di partecipazione al bando, debitamente compilata in ogni sua parte, deve essere sottoscritta dal richiedente e spedita al Comune di Magliano Sabina Piazza Garibaldi, 4 - 02046-Magliano Sabina con le seguenti modalità:
    - a mezzo raccomandata postale con A.R., senza busta, con allegata fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità, pena l'inammissibilità, il timbro apposto dall'ufficio postale farà fede del rispetto della data di presentazione della domanda.
    - Consegnata a mano all'ufficio protocollo del Comune di Magliano Sabina, senza busta. Il timbro apposto dall'ufficio stesso farà fede del rispetto del termine per la presentazione della domanda.
    - Inviata tramite PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata:  
[info@pec.comune.maglianosabina.ri.it](mailto:info@pec.comune.maglianosabina.ri.it);
  - \* La domanda deve essere corredata da marca da bollo di € 16,00.
  - \* Non può essere presentata più di una domanda per ciascun nucleo familiare.
  - \* I lavoratori emigrati all'estero potranno partecipare per un solo ambito territoriale da indicare mediante dichiarazione raccolta da una rappresentanza consolare, che rilascerà apposito certificato da allegare alla domanda di concorso a pena di inammissibilità.
- Eventuali dichiarazioni mendaci saranno punite ai sensi e per gli effetti degli articoli 495 e 496 del Codice Penale.

#### **Art.5**

##### **(Termini di presentazione della domanda)**

Il presente bando non ha termini di chiusura per la presentazione delle domande ed ha validità fino alla pubblicazione di un nuovo bando generale. Tuttavia, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Reg. n. 2 del 20/9/2000 e s.m.i., le graduatorie verranno aggiornate semestralmente.

Qualora la situazione del richiedente dovesse subire modificazioni, il medesimo dovrà presentare nuova domanda in rapporto alle nuove situazioni createsi.

**Con il presente avviso viene redatto nuovo bando e relativo modello di domanda che entrerà in vigore dal 01.09.2024; pertanto per tutte le domande già pervenute e che perverranno alla data del 31.08.2024, faranno fede i criteri di cui al Bando approvato con D.G.C. n. 206/2010 e Determinazione 213/2015 e che saranno oggetto di graduatoria secondo le tempistiche di seguito indicate. Per le nuove domande, decorrenti dal 01.09.2024, dovrà essere utilizzato il presente modello e dovranno essere inviate al Comune di Magliano Sabina comestabilito dal precedente art. 4.**

- Le domande di assegnazione o di aggiornamento presentate come sopra descritto verranno esaminate e saranno oggetto di apposite graduatorie redatte nei seguenti tempi:
- Entro il 31 maggio di ciascun anno per le domande pervenute entro il 31 dicembre dell'anno precedente.
- Entro il 30 novembre per le domande pervenute entro il 30 giugno dello stesso anno.

#### **Art.6**

##### **(Attribuzione provvisoria dei punteggi. Modalità di presentazione delle opposizioni)**

Il Comune procede alla verifica della completezza e della regolarità delle domande dei richiedenti, provvedendo all'assegnazione di un numero progressivo identificativo ed alla attribuzione provvisoria dei punteggi. Nel termine massimo di cinque giorni dal ricevimento della domanda, il Comune comunica ai richiedenti il numero progressivo identificativo ed il punteggio provvisorio loro assegnato.

Entro cinque giorni successivi alla comunicazione del Comune, i richiedenti interessati, che riscontrino errori materiali nell'attribuzione dei punteggi, possono presentare opposizione al Comune.

#### **Art.7**

##### **(Formazione della graduatoria per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica)**

Le domande ed i relativi punteggi provvisoriamente attribuiti e le eventuali opposizioni sono trasmesse alla Commissione di cui all'art. 4 del R. r. 2/2000 competente per la formazione e l'aggiornamento semestrale della graduatoria. Entro il 31 maggio ed il 30 novembre di ogni anno la Commissione adotta la graduatoria per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, con riferimento alle domande pervenute rispettivamente entro il 31 dicembre ed il 30 giugno.

#### **Art.8**

##### **(Assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica)**

Sulla base della graduatoria, previa verifica della persistenza dei requisiti previsti per l'assegnazione, si farà luogo all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa che saranno costruiti, acquisiti o comunque che si renderanno disponibili nel territorio comunale, tenendo conto degli standard degli stessi, ai sensi dell'art.12 del R. r. n. 2/2000.

La permanenza dei requisiti e delle condizioni che hanno determinato l'attribuzione del punteggio dovrà essere dimostrata anche al momento della consegna dell'alloggio.

Il canone di locazione degli alloggi assegnati sarà determinato secondo quanto stabilito dalla vigente normativa regionale in materia di edilizia residenziale pubblica.

#### **Art.9**

##### **(Norme finali e transitorie)**

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si farà riferimento alle vigenti disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa con particolare riguardo alla Legge Regionale n.12/1999 e s.m.i., al Regolamento regionale n. 2/2000 e s.m.i. ed al Regolamento Regionale 19 febbraio 2008 n° 2 e s.m.i.

**Come stabilito dall'articolo 1 del Regolamento regionale 22 febbraio 2011 n. 2, la precedente graduatoria è scaduta e, pertanto, i richiedenti presenti nella stessa dovranno riprodurre una nuova domanda.**

Magliano Sabina, 19/08/2024

IL RESPONSABILE DELL'AREA I AFFARI GENERALI

Dott.ssa Elisabetta Rossi